

Maurizio Grassini
Nota illustrativa del “Documento sul titolo II”

Il “Documento sul titolo II” inizia ricordando che, nel predisporre la Proposta di modifica dello Statuto vigente, Senato Accademico e Consiglio di amministrazione hanno seguito gli orientamenti espressi dalla commissione Morlino, Schiavone, Sorace ‘astenendosi dall’intervenire sulle linee portanti del modello attuale’.

Successivamente nel Documento si legge che:

“All’atto di licenziare la proposta di revisione statutaria da sottoporre al parere di Facoltà e Dipartimenti, l’organo congiunto [Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, ndr], in considerazione del dibattito e della discussione sul tema del governo degli Atenei nel frattempo proseguito e arricchitosi di riflessioni e proposte (e che parrebbe ormai preludere a iniziative di regolazione a livello nazionale), ritiene opportuno sollecitare una riflessione e discussione sulla eventualità di procedere ad un intervento che decisamente superi il modello attuale.”

Dopo alcune osservazioni sul funzionamento del governo dell’Ateneo fiorentino, il documento avverte:

*“Alla luce delle criticità ed alle esigenze prima esposte, **il testo accluso ipotizza un possibile nuovo modello**, ferma l’avvertenza che si tratta di una **ipotesi** eventuale su cui lavorare alla luce di quanto emergerà dalla consultazione e discussione”*

Il “Documento sul titolo II” puntualizza, poi, i vincoli posti all’autonomia statutaria “dalla legislazione vigente per quel che concerne gli organi di governo”.

Nel documento si ricorda che gli statuti universitari “devono comunque prevedere: a) l’elettività del Rettore; b) una composizione del Senato accademico rappresentativa delle facoltà nell’ateneo;; f) una composizione del Consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente” come previsto dall’art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

La legge è molto chiara, ma i proponenti il “Documento sul titolo II” sostengono che non sembra “*esistere alcuna preclusione a che gli statuti possano individuare nuove funzioni da affidare ad organi appositamente istituiti*” ed al contempo avvertono che “*Il nuovo modello.....costituirebbe un esempio pressoché unico nel panorama delle Università italiane*” tanto da non escludere obiezioni che facciano leva sulla normativa vigente (legge n. 168 del 1989 e legge n. 236 del 1995). Tuttavia, gli estensori della proposta sottolineano l’opportunità di avviare una **consultazione e discussione** sull’**ipotesi** qui di seguito ridotta all’essenziale

Cosa è il “**Nuovo modello di governo**” proposto nel “Documento sul titolo II”?

In esso si contemplan tre organi: Rettore, Giunta di Ateneo, Consiglio accademico.

Il **Rettore** è il solito Rettore.

La **Giunta** è l’insieme dei Pro-rettori.

Il **Consiglio accademico** è in sostanza il frutto della fusione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

La novità è data dal gruppo dei pro-rettori strutturato in organo con poteri deliberanti e dalla fusione di Consiglio di amministrazione e del Senato accademico (due organi oggi in presunto conflitto di

competenze come riportato nel documento) in un unico organo. Quest'ultima novità è presentata come una semplificazione del nuovo modello di governo rispetto a quello in atto.

Ed infine, in sottotono, si annuncia l'istituzione della **Consulta di Ateneo**.

In cosa consiste questa proposta di Nuovo modello di governo?

Si tratta molto di più di un mero riordino di organi e relative competenze perché ci troviamo di fronte a una proposta di riforma politico-istituzionale del governo di un Ateneo.

1) L'aspetto istituzionale è costituito dalla normativa vigente rispetto alla quale la proposta non rappresenta una semplice forzatura interpretativa. Lo rivelano chiaramente gli estensori quando affermano che *"Il nuovo modello.....costituirebbe un esempio pressoché unico nel panorama delle Università italiane"*. 'Unico', perché fuori della norma. Cioè, esso implica la modifica della *"legislazione vigente per quel che concerne gli organi di governo"*

2) L'aspetto politico riguarda il profilo istituzionale prefigurato.

L'accorpamento di Senato accademico e Consiglio di amministrazione riduce due organi in uno ma, allo stesso tempo, un po' in disparte nella proposta, nasce la Consulta di Ateneo.

Dall'analisi dei compiti di questi organi si evince che la fusione di Senato accademico e Consiglio di amministrazione è giustificata principalmente da presunti conflitti di competenza non certo dovuti alla non chiarezza dei compiti e dei poteri definiti nello Statuto vigente, ma dalla animosità dei rispettivi membri desiderosi di presenziare in ogni momento e in ogni dove alla gestione delle risorse dell'Ateneo. Da questa fusione prodotta dalla forza di gravità esercitata dal desiderio di gestire risorse finanziarie nasce la Consulta di Ateneo chiamata a surrogare alcune importanti funzioni del presente Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione definito nello statuto in vigore contempla un rappresentante del Governo, cioè di chi sostiene l'onere finanziario principale per il funzionamento dell'Ateneo, e può includere fino a due membri designati a rappresentare enti pubblici o privati. La presenza di questi ultimi due membri è giustificata e, ovviamente, negoziata sulla base dell'impegno soprattutto finanziario dato da enti pubblici o privati. Nel **Nuovo modello di governo**, prefigurato nel "Documento sul titolo II", solo i dipendenti dell'Ateneo possono essere membri degli organi di governo. I rapporti con il mondo esterno sono realizzati nella Consulta di Ateneo configurata come un **tavolo della concertazione** con una composizione che varia a seconda degli argomenti trattati e autorizzata a formulare pareri di cui l'Ateneo dovrà semplicemente **tener conto**.

Si tratta, dunque, della proposta di un modello di governo proprio di uno **Stato corporativo**. Poiché non abbiamo più (o per alcuni non ancora) la **Camera delle corporazioni**, la proposta contenuta nel "Documento sul titolo II" è stata indirizzata erroneamente a Consigli di strutture dell'Ateneo mentre avrebbe dovuto essere indirizzata (per le implicazioni politico-istituzionali) al **Parlamento**, comunque non a nome delle maestranze dell'Ateneo ma sottoscritta dagli estensori, che, naturalmente, hanno il diritto e la libertà di farlo a titolo personale.

Caro Lettore,

Qualora questo breve commento finale dovesse risultare oscuro, il contenuto del "Documento sul titolo II" costituisce per me un materiale ottimo per approfondire questioni importanti sul piano politico-culturale, questioni particolarmente rilevanti per i cittadini che amano e rispettano principi e valori della nostra Costituzione.

Maurizio Grassini